

che ricevano per l'aspettativa un assegno troppo pingue, nè che quello che surroga il titolare debba cadere a carico dello Stato per quindi richiedere maggiori spese dal pubblico erario.

Ma come si osservava dagli onorevoli preopinanti, questa legge che stabilisce alcune norme per la liquidazione delle pensioni agli impiegati pagati *ad aggio*, non esiste in tutta l'Italia, e probabilmente non credo che esista che nelle provincie meridionali.

Qui sta la difficoltà. Io credo che questo non si possa risolvere altrimenti che con una legge uniforme sulle pensioni, la quale probabilmente terrà dietro a questa legge, cioè non vi sarà tra mezzo all'approvazione di questa legge e l'approvazione di quella sulle pensioni grande intervallo, tuttavia bisogna provvedere anche nei casi che si presenteranno anche in questo intermezzo e credo che il Ministero procederà per analogia, applicando la stessa massima agli impiegati, i quali siano collocati in aspettativa ed appartengano alle provincie dove non è in vigore una legge che regoli la pensione sopra i prodotti del loro aggio. Sarà il caso allora che il Ministero per decreto stabilisca un ragguaglio tra gl'impiegati di queste provincie cogli impiegati delle provincie nelle quali è in vigore questa norma, e così si potrà provvedere interinalmente ai casi speciali.

Non esiste neppure il secondo inconveniente della maggiore spesa. Non si può cioè temere che lo Stato debba sopperire oltre il prodotto dell'*aggio* nel caso che uno di questi impiegati sia collocato in aspettativa. Questo inconveniente non può prodursi, giacchè colui che surrogherà l'impiegato collocato in aspettativa dovrebbe ricevere per corrispettivo solo la parte d'aggio che rimarrà disponibile dopo aver pagato l'assegno di aspettativa al titolare.

Non mi sembra adunque che possa mai prodursi il caso in cui lo Stato debba pagare una somma maggiore di quella che è assegnata a un dato posto. Credo quindi che si possa accettare senza inconvenienti l'alinea come è stabilito nel progetto del Ministero accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. L'onorevole Lazzaro non potendo più avere la parola e non potendo più accettare gli argomenti addotti dall'onorevole Sella, farò io le sue veci.

L'onorevole Sella fa osservare che un ricevitore può farsi surrogare, e che per ciò non v'ha motivo di metterlo in disponibilità.

A questo modo l'onorevole Sella prova esser giusta la tesi dell'onorevole Lazzaro, il quale sosteneva che questi impiegati non possono essere messi in aspettativa.

Appoggio per questo la proposta dell'onorevole Lazzaro.

SELLA. Sono costretto a dare uno schiarimento a nome della Commissione.

Veggio con piacere che l'onorevole Sineo, il quale dice di rappresentare coloro che hanno fatto questa proposta, riconosca che in quanto ai ricevitori generali ed ai ri-

cevitore distrettuali l'articolo sarebbe superfluo, e che i medesimi non possono esser messi in aspettativa nemmeno per motivi di famiglia.

Bisogna però notare che questo articolo riguarda diverse altre categorie di funzionari, nei quali esso è indispensabile.

Vi sono, per esempio, i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro e bollo, ed altri tali funzionari, che sono veramente impiegati di carriera, e non una specie di banchieri, come i ricevitori dei quali testè si è parlato.

Questi funzionari cominciano dall'essere impiegati, ed entrano poi in un ufficio in cui sono retribuiti parte con stipendio, parte con aggio.

L'onorevole Sineo, che conosce certo queste cose al pari e meglio ancora di me, deve sapere come questi impiegati in caso di malattia non possono delegare altri ad attendere al loro ufficio. La legge adunque non li deve escludere. Essendo questi veri impiegati di carriera contemplati nella legge delle pensioni, devono pure essere contemplati nella legge per le aspettative, e la Commissione crede che si provveda benissimo coll'articolo che è stato proposto ed emendato dall'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. Il deputato Cannavina ha la parola.

CANNAVINA. Mi permetto di fare talune osservazioni che sottometto alle considerazioni della Commissione senza proporre un emendamento.

All'articolo 6 io leggo:

« Agli impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà dello stipendio se conterranno dieci o più anni, » ecc.

Negli emendamenti si dà ancora una limitazione, ma fissata alla metà, e senza latitudine.

Ma io osservo che tra gl'impiegati i quali contano oltre dieci anni di servizio, ve ne sono di quelli i quali hanno diritto a più della metà del soldo, e fors'anche di quelli che hanno diritto all'intero stipendio.

Quando costoro domandassero il riposo avrebbero dunque un soldo maggiore, mentre, quando per ragioni governative o per motivi di salute fossero messi in disponibilità o in aspettativa riceverebbero un soldo minore di quello ch'essi avrebbero diritto a ricevere se fossero collocati a riposo.

Mi pare che ciò sia contrario alla giustizia ed ai diritti acquisiti di questi impiegati, e pare che potrebbe venirne anche un danno alle finanze, poichè questi impiegati, messi in aspettativa oppure in disponibilità, chiederebbero piuttosto di essere messi a riposo per avere lo stipendio corrispondente agli anni di servizio e corrispondente ad una somma maggiore della metà e forse eguale all'intero. Quindi allora che ne avverrebbe? Che l'erario pubblico dovrebbe pagare il soldo a quelli i quali preferiscono di essere messi a riposo, ed un altro soldo a quelli che occuperebbero i loro posti di riserva o vuoti, e quindi, anzichè un risparmio, si avrebbe un danno.